



# Provincia di Benevento

Gestione Giuridica del Personale

**DETERMINAZIONE N. 256 DEL 07/02/2023**

**OGGETTO: Determina n. 907 del 04.06.2021 - costituzione short-list di idonei alla nomina in qualità di componenti delle commissioni esaminatrici di concorsi pubblici, per la copertura di posti presso la Provincia di Benevento – riapertura termini per aggiornamento.**

## IL SEGRETARIO GENERALE

### Visto:

- il DPR 487/1994 e s.m.i., recante "Disposizioni in materia di accesso al pubblico impiego nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle forme di assunzione nei pubblici impieghi";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- il D.Lgs. 165/2001. e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare l'art. 6 e gli artt. 35, comma 3, lett. e), 35-bis e 57 del D.Lgs. 165/2001;
- le linee guida sulle procedure concorsuali emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con direttiva n. 3 del 24/4/2018;
- il DPR 445/2000 e s.m.i., recante disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;
- il D.Lgs. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";
- il Regolamento (UE) 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la L. 56/2019 "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e a prevenzione dell'assenteismo";
- il D.P.C.M. del 24 aprile 2020 in materia di compensi ai componenti delle commissioni;

- la deliberazione Presidenziale n. 302 del 14.12.2022 di approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2022/2024.

**Richiamati**, altresì:

- ❖ **l'art. 9 del DPR 487/1994** "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", come modificato dal DPR 693/1996 che ai commi di seguito indicati, testualmente recita:

- **comma 2.** Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati alle confederazioni ed organizzazioni sindacali (*0 dalle associazioni professionali*);

Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all'art. 29 del sopra citato decreto legislativo. Nel rispetto di tali principi esse, in particolare, sono così composte:

- 1) per i concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori: da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso: le funzioni di segretario sono scelte da un funzionario appartenente all'ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un impiegato di settima qualifica. Per gli enti locali territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi può essere assunta anche da un dirigente della stessa amministrazione o di altro ente territoriale;
- 2) per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica o categoria: da un dirigente o equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica o categoria;
- 3) per le prove selettive previste dal capo terzo del presente regolamento, relative a quei profili per il cui accesso si fa ricorso all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni: da un dirigente con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto della selezione; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla sesta qualifica o categoria.

- **Comma 4.** Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

- ❖ **l'art. 3, comma 11, della L. 56/2019** "Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione" che stabilisce: "Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presidente

ed i membri delle commissioni esaminatrici del concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso, che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 165 del 2001. Agli incarichi di cui al precedente periodo non si applica la disciplina di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ferme restando le altre cause di inconferibilità o di incompatibilità previste dalla legislazione vigente, la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego, comunque determinata, e' causa di esclusione dalla nomina del dipendente, anche in quiescenza, a presidente o componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego":

➤ l'allegato al Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi – norme di accesso all'impiego e modalità di svolgimento dei concorsi e delle selezioni della Provincia di Benevento, approvato con deliberazione presidenziale n. 281 del 04.12.2020 ed in particolare l'art. 27 rubricato "*Composizione e nomina della commissione*" che recita:

1. *"Per qualsiasi tipo di procedura, concorsuale o selettiva, **la commissione esaminatrice, unica per le prove e l'eventuale preselezione, è composta da un dirigente dell'Ente a rotazione, che la presiede e da due membri di cui uno esterno all'Ente** La presidenza della commissione può essere conferita ad un soggetto esterno purché in possesso dei requisiti di cui al comma 4.*
2. *Il Dirigente delle Risorse Umane provvede alla nomina della Commissione esaminatrice nelle procedure concorsuali, provvedendo, per l'individuazione del membro esterno, alla **pubblicazione di apposito avviso da destinare agli enti pubblici prioritariamente, oppure richiedendo l'individuazione alla Prefettura competente per territorio, a mezzo stipula di apposita convenzione e/o protocollo di intesa.** In tal caso, la Prefettura provvederà a comunicare al dirigente - ai fini della successiva nomina - il nominativo del membro componente esterno.*
3. *All'interno della commissione nella sua composizione è garantita la partecipazione ad **entrambi i sessi in misura equilibrata.***
4. *I membri della commissione devono **essere esperti di provata competenza nelle materie del concorso** scelti esclusivamente tra docenti, dirigenti o funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione e, in tale ultimo caso, di livello non inferiore a quello del posto a concorso. In nessun caso le funzioni di membro delle commissioni di selezione o di concorso possono essere conferite a componenti dell'organo di direzione politica o che ricoprano cariche politiche né a rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. L'incarico di membro delle commissioni di selezione o di concorso può essere conferito anche a pubblici dipendenti in quiescenza da non più di tre anni, purché il rapporto non sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute, per decadenza dall'impiego comunque determinata o per licenziamento per licenziamento, fermi gli altri requisiti. [omissis ... ;*

**Dato atto** che ai commissari nominati saranno erogati compensi nella misura stabilita dal D.P.C.M. del 24 aprile 2020 e dell'art. 18, comma 2, del D.P.R. n. 487 del 1994 per l'espletamento dell'intera procedura, concorsuale o selettiva;

**Constatato** che:

- il comma 12, dell'articolo 3, della legge 56/2019 stabilisce: *"Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in questo caso la necessità dell'autorizzazione di cui all' articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa"*;
- la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, col parere 440/2019 fornisce una lettura dell'articolo 3, commi da 12 a 14, della legge 56/2019 per cui è possibile e doveroso compensare i componenti esterni delle commissioni di concorso, abbiano o meno essi la qualifica dirigenziale, interpretando pertanto l'articolo 3 comma 12 della legge 56/2019, in modo più chiaro e completo;

### **Richiamate**

- la determinazione n. 271 del 15.02.2021, con la quale si è proceduto alla approvazione e pubblicazione di apposito avviso pubblico rivolto a tutti i soggetti interessati, per la costituzione di una short-list di candidati idonei alla nomina in qualità di componenti delle Commissioni Esaminatrici dei concorsi da bandire presso la Provincia di Benevento;
- la determinazione n. 389 del 04.03.2021, con la quale veniva prorogato di quindici giorni il termine per la presentazione delle candidature;
- la propria determinazione n. 907 del 04.06.2021, con la quale all'esito della pubblicazione si è proceduto alla approvazione della short list come formata;

**Ritenuto**, pertanto, in virtù di quanto sopra specificato, di procedere all'aggiornamento della suddetta short-list approvata con determinazione n. 907 del 04.06.2021 a mezzo pubblicazione di nuovo avviso di apertura termini di iscrizione;

### **Visti e richiamati:**

- l'art.151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- La Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"* che, all'art. 1, comma 775, prevede che *"in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023"*;
- l'art.163, 1° comma, del TUEL che recita: *"Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la"*

*gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.”*

#### **Viste le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:**

- n. 16 del 13.09.2022: “Approvazione definitiva Bilancio Consuntivo e suoi allegati – DCP 12 del 07.09.2022 – anno 2021”;
- n. 17 del 13.09.2022: “Approvazione definitiva del DUP – DCP 13 del 07.09.2022 e suoi allegati per il triennio 2022/2024”;
- n. 18 del 13.09.2022 “Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – DCP 14 del 07.09.2022 e suoi allegati per il triennio 2022/2024”;

#### **Viste e richiamate le Deliberazioni Presidenziali:**

- n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell’Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- n. 165 del 01.07.2021 con la quale, relativamente a quanto approvato con la citata deliberazione presidenziale n. 288/2020, è stato approvato un riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell’Ente, dal quale risulta che il Servizio Gestione Giuridica del Personale rimane di diretta responsabilità del Segretario Generale, fino al riassetto definitivo della microstruttura;
- n. 276 del 30.11.2021 con la quale veniva modificato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell’Ente approvato con precedente DP n. 165/2021, con una riassegnazione/redistribuzione dei servizi per materie omogenee e coerenti ai settori tecnici;

#### **Viste e richiamate le Deliberazioni Presidenziali:**

- n. 312 del 16.12.2022 di approvazione del Piano della Performance definitivo anno 2022;
- n. 25 del 31.01.2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2023 ai sensi dell’art. 169 D.LGS. 267/2000

**Richiamato** il Decreto Presidenziale n. 47 del 10.09.2021, con il quale la sottoscritta dott.ssa Maria Luisa Dovetto veniva nominata Segretario Generale titolare della segreteria convenzionata della Provincia di Benevento e del comune di Cautano, con decorrenza immediata, dal 13.09.2021;

#### **Visti:**

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;

**Attesa** la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

## DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE l'Avviso pubblico di aggiornamento**, allegato sub 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, della *short-list* approvata con determinazione n. 907 del 04.06.2021, rivolto a tutti i soggetti interessati alla iscrizione ai fini della nomina in qualità di componente delle Commissioni esaminatrici dei concorsi banditi e da bandire presso la Provincia di Benevento;
- 2) **DI PUBBLICARE** l'avviso di aggiornamento all'albo pretorio online sul sito internet della Provincia [www.provincia.benevento.it](http://www.provincia.benevento.it) ed in amministrazione trasparente – sezione bandi di concorso, per la **durata di 30 gg;**
- 3) **DI RISERVARSI** la facoltà insindacabile di revocare l'avviso quando l'interesse pubblico lo richieda, quando gravi motivi lo consiglino o sopravvengano impedimenti normativi o di natura finanziaria o cadano i presupposti della procedura stessa.
- 4) **DI DARE ATTO** che:
  - il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della L. 241/1990 e art. 31 del D.Lgs 50/2016, è il sottoscritto Responsabile di Servizio;
  - la presente spesa, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del decreto legislativo 267/2000, è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole relative agli equilibri interni di bilancio;
  - in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo alla sottoscritta cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della L. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012;
  - la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio online, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69 nonché nella apposita sezione della amministrazione trasparente ai sensi e per lgi effetti di cui al D. Lgs 33/2013;
- 5) **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)*

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)*

